

CONVENZIONE N. 60024

ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE

CONTRAENTE: FONDSARA – FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI SARA
ASSICURAZIONI SPA E SARA VITA SPA

ASSICURATI: DIPENDENTI ISCRITTI DELLA CONTRAENTE

AGENZIA: ROMA CENTRALE - 8000

Tra FONDSARA - FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI SARA ASSICURAZIONI SPA E SARA VITA SPA con sede in Roma – via Po, 20 in seguito denominata CONTRAENTE, e SARA VITA spa, con sede in Roma – via Po, 20 in seguito denominata SOCIETÀ

PREMESSO

- che la CONTRAENTE, proponendosi di realizzare un atto di previdenza a favore dei propri iscritti in attuazione delle finalità statutarie, intende stipulare sulla vita dei medesimi un'assicurazione per il caso di morte,
- che la SOCIETÀ è disposta ad accordare la garanzia assicurativa richiesta a particolari condizioni,

viene stipulata la presente

CONVENZIONE

per l'assicurazione di gruppo a favore degli iscritti alla CONTRAENTE.

Art. 1 Impegno delle parti

La Contraente si impegna a far partecipare alla presente assicurazione di Gruppo, tutti i propri iscritti attuali e futuri.

La Società si impegna a prestare le garanzie assicurative specificate al seguente Art. 2 per il capitale previsto per ciascuno degli Assicurati nella distinta di cui l'Art. 5 della presente Convenzione.

Art. 2 Garanzie prestate

L'assicurazione copre il rischio di morte qualora l'evento si verifichi durante il periodo assicurativo, per tutti gli iscritti della Contraente che partecipano alla Collettiva, salvo le limitazioni previste all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

In deroga a quanto riportato nel suddetto Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione l'assicurazione copre il rischio di suicidio con decorrenza immediata dall'ingresso in assicurazione.

L'assicurazione è monoannuale e si rinnova di anno in anno per ciascun Assicurato, finché questi conservi la qualifica di iscritto della Contraente.

Per il gruppo iniziale l'assicurazione decorre dalle ore 24 dell'1/1/2001 ed ha durata un anno.

Analogamente la decorrenza delle assicurazioni relative agli Assicurati che entreranno a far parte della Collettiva dopo il gruppo iniziale, verrà fissata di volta in volta dalla Contraente e l'assicurazione terminerà in pari data a quella iniziale.

Agenzia:
ROMA CENTRALE

CONVENZIONE N. 60024



Il rinnovo dell'assicurazione avverrà pertanto all'1/1 di ogni anno a partire dal 2002.

Il capitale assicurato è commisurato al trattamento retributivo di ciascuno degli Assicurati con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno (o a quella di iscrizione al Fondo per gli entrati in corso d'anno) e parametrato secondo la normativa sindacale in vigore per gli iscritti stessi. L'ammontare del capitale assicurato risulterà dai documenti di cui al successivo art. 5.

Art. 3 Premi di assicurazione

In riferimento all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazioni si precisa che saranno applicati i premi puri riportati all'allegato n. 2 senza applicazione della cifra fissa.

Art. 4 Beneficiari

I Beneficiari saranno i soggetti previsti dall'Art.2122 del Codice civile o, in mancanza, gli altri eredi legittimi o testamentari.

Art. 5 Comunicazioni delle parti – Documentazione

La Contraente fornirà alla Società inizialmente e in seguito, in occasione di ogni rinnovo annuale, un elenco degli iscritti da assicurare con indicazione del capitale da assicurare per ciascuno di essi.

La garanzia assicurativa viene prestata senza alcuna documentazione sullo stato di salute degli Assicurati.

La Società emetterà un'appendice distinta in occasione della stipula della presente Convenzione, così come in occasione delle inclusioni in corso d'anno e a ciascun rinnovo annuale.

Tali appendici distinte, che fanno parte integrante della Convenzione stessa, conterranno l'elenco degli Assicurati e l'ammontare delle prestazioni e dei premi riferentisi a ciascuno di essi.

Con le stesse appendici distinte la Società darà quietanza dell'importo dei premi complessivamente dovuti.

Art. 6 Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza 1/1/2001, rimarrà in vigore per un periodo di anni 5 e si intenderà tacitamente rinnovata di biennio in biennio, salvo disdetta da darsi da una delle parti Contraenti, con preavviso di almeno 3 mesi a mezzo lettera raccomandata AR.

Art. 7 Condizioni del contratto

Fanno parte integrante della presente Convenzione,

- le Condizioni di Assicurazione, riportate nell'allegato n. 1,
- i premi puri per lire 1.000 di capitale assicurato, riportati nell'allegato n. 2,

che la Contraente dichiara di ricevere, conoscere ed accettare integralmente.

Art. 8 Consenso al trattamento dei dati

La sottoscritta CONTRAENTE dichiara di aver ricevuto la scheda informativa ai sensi dell'Art. 10 della Legge 675/96 (Mod. V158) e, presone atto del contenuto,

- acconsente al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento all'Estero dei dati personali per le finalità di cui alla lettera a) del punto 1 della scheda informativa e
-acconsente al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento degli stessi dati per le finalità di cui alla lettera b) dello stesso punto 1 della scheda.

Rimane fermo che il consenso è subordinato al rispetto della normativa vigente.

Emessa in Roma, il - 2 GEN. 2001

LA CONTRAENTE

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI
SARA assicurazioni spa e SARA VITA spa

Il Presidente

SARA VITA spa

Direttore

ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Definizione dell'assicurazione di gruppo

L'assicurazione di gruppo per il caso di morte è un'assicurazione collettiva che garantisce, per la durata della convenzione, la copertura del rischio di morte ad un gruppo di persone aventi caratteristiche omogenee.

Più precisamente tale assicurazione presuppone che siano soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- un unico Contraente ed un unico contratto di assicurazione;
- che tale contratto garantisca tutti ed esclusivamente i dirigenti e/o dipendenti iscritti alla Contraente;
- determinazione del capitale assicurato su ogni testa, in base a criteri uniformi indipendenti dalla diretta volontà dei singoli.

Art. 2 Limiti di età

All'atto della stipulazione del contratto possono essere inclusi nell'assicurazione tutti gli appartenenti al gruppo aventi età compresa tra i 18 e i 70. L'assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli Assicurati che abbiano superato i 70 anni di età.

Art. 3 Ingresso e permanenza nell'assicurazione.

L'ingresso nell'assicurazione avviene dal momento dell'assunzione definitiva per i dipendenti e, per i dirigenti, dall'inizio del servizio effettivo presso l'azienda, la quale sarà tenuta a darne comunicazione alla Società entro dieci giorni. La permanenza in garanzia cessa automaticamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 4 Documentazione sanitaria

L'assicurazione sarà prestata previa presentazione della documentazione sanitaria prevista in Convenzione.

Art. 5 Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dal contratto e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

Art. 6 Entrata in vigore della garanzia

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24 del giorno in cui:

- il contratto sia stato sottoscritto dalla Contraente;
- la Società abbia rilasciato alla Contraente il contratto o gli abbia inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto sempreché sia stato pagato il premio.

Art. 7 Dichiarazioni della Contraente e dell'Assicurato

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione il contratto è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dalla Contraente e dall'Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede e salvo la rettifica del capitale assicurato in base all'età vera dell'Assicurato, quando quella dichiarata risulti errata.

Art. 8 Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da :

- dolo della Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra , salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dall'Autorità competente;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

Art. 9 Premi di assicurazione

Il premio dovuto dalla Contraente, sarà versato presso la sede dell'Agenzia cui è assegnato il contratto. Esso verrà calcolato per ogni Assicurato all'inizio di ciascun anno di assicurazione in base ai tassi di premio riportati nell'allegato n. 2, con riferimento all'età raggiunta dall'Assicurato ed all'importo del capitale assicurato, aggiungendo al valore così ottenuto una cifra fissa per ogni testa assicurata, determinata in funzione della numerosità del gruppo all'inizio dell'anno assicurativo. L'importo di detta cifra fissa viene specificato nella Convenzione.

Per assicurati di sesso femminile il tasso di premio da considerare è quello relativo ad un'età ringiovanita, rispetto a quella raggiunta, di 5 anni; l'età di computo non può comunque risultare inferiore all'età minima prevista in tariffa.

Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si calcoleranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura.

Per le uscite in corso d'anno non dipendenti da morte dell'Assicurato verrà rimborsato il rateo di premio, netto di imposte, relativo al periodo di mancata esposizione al rischio e determinato mediante riduzione, proporzionale a tale durata, del premio corrisposto.

Art. 10 Pagamenti della Società

Al verificarsi del decesso di un Assicurato la Contraente dovrà far pervenire alla Società richiesta di liquidazione corredata da certificato di morte e idonea documentazione atta ad identificare i Beneficiari. Il pagamento delle prestazioni assicurate sarà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore della Contraente.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.

Il pagamento come sopra effettuato è liberatorio per la Società nei confronti della Contraente e degli Assicurati o dei loro aventi diritto.

Art. 11 Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio della Contraente situato in Italia.

Art. 12 Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

TAR. 901

ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO
PER IL CASO DI MORTE

Premi **puri** per L. 1.000 di capitale

Età	Tasso	Età	Tasso
18	0,531	45	1,458
19	0,569	46	1,642
20	0,585	47	1,870
21	0,612	48	2,086
22	0,639	49	2,292
23	0,639	50	2,482
24	0,661	51	2,693
25	0,677	52	2,970
26	0,710	53	3,349
27	0,737	54	3,739
28	0,780	55	4,211
29	0,818	56	4,704
30	0,835	57	5,246
31	0,862	58	5,858
32	0,851	59	6,536
33	0,829	60	7,267
34	0,818	61	8,053
35	0,813	62	8,899
36	0,813	63	9,820
37	0,829	64	10,833
38	0,873	65	11,944
39	0,894	66	13,115
40	0,948	67	14,242
41	1,024	68	15,494
42	1,122	69	16,816
43	1,219	70	18,550
44	1,344		

Per assicurati di sesso femminile ringiovanire l'età di 5 anni